



# COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO

PROVINCIA DI MODENA

Codice Fiscale e Partita IVA 00242970366

Tel. (059) 73.00.63 - Fax (059) 73.01.60

ORIGINALE

REGOLAMENTO COMUNALE PER  
LA DISCIPLINA DELL' ATTIVITA'

DI :

- BARBIERE

- PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA

- ESTETISTA.



**ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Nel Comune di Savignano s.P. le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, ivi compresi tutti gli Istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, ivi comprese le convivenze anche a titolo gratuito, nonchè negli appositi reparti di alberghi diurni, hotel, ospedali, ecc. e qualunque siano le forme di impresa (individuali o societarie, di persone o di capitali) che esercitano le suddette attività, sono disciplinate, oltre che dalla legge 14/2/63, n.161, modificata dalla legge 23/12/70, n.1142, dalla L. 4/1/90, n.1, dalla L.R. 4/8/92, n.32 e dalle disposizioni del presente Regolamento.

Con la terminologia "Barbiere" si designano le attività per solo uomo relative al taglio dei capelli, allo shampoo, all'acconciatura, alla colorazione e decolorazione degli stessi, alla rasatura della barba e a tutti gli altri servizi inerenti e tradizionalmente complementari quali: trattamenti anticaduta e di igiene del cuoio capelluto, applicazione protesi ecc. Tale termine equivale quindi a quello, già in uso, di "acconcitore maschile".

Con la terminologia "Parrucchiere per uomo e donna" si designano le attività esercitate indifferentemente su uomo e donna relative al taglio dei capelli, allo shampoo, all'acconciatura, alla colorazione e decolorazione degli stessi e a tutti gli altri servizi inerenti e tradizionalmente complementari quali: trattamenti anticaduta e di igiene del cuoio capelluto applicazione protesi etc., con esclusione di ogni trattamento della barba. Tale terminologia equivale quindi a quelle già in uso, di "acconciatore femminile".

Sono escluse da entrambe le attività di cui sopra il trapianto e l'impiantologia.

Con la terminologia "mestieri affini" a quelli di barbiere o parrucchiere si indicano quelle attività parziali oggi esistenti (escluso l'estetica) inerenti l'adeguamento dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume, che non implicino prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come quelle di truccatore visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale ed estetico, pedicure estetico. Tali attività già autorizzate dovranno essere adeguate secondo quanto previsto dalla L.R. n.32/92 (vedi art. 7).

Con la terminologia "estetista" si intendono le prestazioni e i

trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Per l'adeguamento in essere ai nuovi profili professionali, si rimanda alle norme transitorie.

**ART. 2 - COMMISSIONE COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA, ESTETISTA ED AFFINI**

Per l'attuazione del presente Regolamento è competente la Commissione Consultiva per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista ed affini, istituita ai sensi dell'art. 3 della legge 23/12/70 n.1142, composta come segue:

- Sindaco o suo delegato - Presidente;
- N. 3 rappresentanti effettivi e 3 rappresentanti supplenti delle Associazioni Provinciali degli artigiani maggiormente rappresentative;
- N. 3 rappresentanti effettivi e 3 rappresentanti supplenti dei Sindacati dei lavoratori più rappresentativi;
- Medico del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. o suo delegato;
- Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
- N. 1 rappresentante effettivo e 1 rappresentante supplente della Commissione Provinciale per l'Artigianato;

Funge da segretario un funzionario dell'ufficio attività produttive.

La Commissione dura in carica cinque anni, i suoi membri possono essere rieletti.

Le riunioni sono valide con l'intervento di almeno sei componenti.

### **ART. 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'**

Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante. Tuttavia tali attività sono consentite esclusivamente al domicilio del cliente (o presso il cliente) da parte di coloro che sono provvisti di normale autorizzazione in sede fissa, o da loro dipendente appositamente incaricato, purchè ciò avvenga in normale orario di lavoro, ed il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso il laboratorio.

Presso ospedali, case di cura, case albergo, caserme, comunità ecc. potranno essere rilasciate autorizzazioni per l'esercizio delle attività previste dal presente Regolamento, qualora siano rivolte ai soli utenti, in deroga alle norme dello stesso. Tali autorizzazioni rimarranno vincolate ai suddetti luoghi e saranno revocate nel momento in cui cesserà l'esercizio dell'attività medesima.

Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalle normative specifiche, le attività oggetto del Presente Regolamento possono essere autorizzate, se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte dell'Autorità competente nei locali adibiti all'esercizio della professione. Detti locali devono, comunque, essere distinti e non comunicanti coi vani adibiti ad abitazione e dotati di un accesso dall'esterno indipendente dall'abitazione medesima ed avere i requisiti igienico - sanitari.

All'interno degli esercizi autorizzati allo svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento, sono vietate, salvo specifica autorizzazione del Sindaco, prestazioni non inerenti l'attività autorizzata.

#### **ART.4 - REQUISITI DEI TITOLARI DELLE ATTIVITA' E PRESENZA DI ATTIVITA' DIVERSE**

Possono essere autorizzati ad esercitare uno dei tipi di attività di cui all'art. 1 soltanto coloro che sono in possesso della relativa qualificazione documentata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

La qualificazione professionale deve essere posseduta:

- in caso di ditta individuale, dal titolare;
- in caso di impresa societaria avente i requisiti di cui alla L. 443/85, dalla maggioranza dei soci (in caso di società tra 2 persone, da uno dei soci);
- in caso di impresa societaria, diversa da quelle di cui alla L.443/85, dal Direttore d'azienda.

Uno stesso titolare può essere autorizzato a svolgere, oltre l'attività principale, attività secondarie affini (compreso estetica) ed altresì può essere autorizzato a svolgere congiuntamente l'attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, qualora sia in possesso delle necessarie qualificazioni.

Negli esercizi di barbiere e parrucchiere per uomo e donna possono essere autorizzate anche attività di estetica e di mestieri affini.

Ad un'impresa individuale non possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi.

Ad una impresa societaria prevista dalla legge 443/85 possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi.

Ad una impresa societaria prevista dalla legge 443/85, possono essere rilasciate più autorizzazioni, relative ad esercizi diversi, (nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6) fino ad un massimo di quanti sono i soci qualificati, a condizione che in ciascun esercizio operi manualmente, alla conduzione di tale esercizio, un socio qualificato.

Ad una impresa societaria non prevista dalla legge 443/85, possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi, a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa ed in possesso della qualificazione professionale per la conduzione di tale esercizio.

In uno stesso locale è ammesso l'esercizio promiscuo delle attività di cui all'art. 1, a condizione che vengano costituite imprese societarie e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, sarà rilasciata quindi, un'unica autorizzazione alla società stessa, sulla quale verrà prevista l'attività specifica esercitata da ogni singolo socio secondo l'abilitazione in suo possesso. Nel caso in cui siano espletate attività affini e di estetica "presso", non sussiste l'obbligo di costituire società.

Può essere autorizzato l'esercizio di attività di barbiere e/o parrucchiere per uomo e donna ed estetista presso palestre, supermercati, associazioni, enti e altri esercizi similari a condizione che vengano allestiti appositi spazi aventi idonee caratteristiche igienico-sanitarie e nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 6 .

Può essere autorizzato l'esercizio dell'attività di estetica o di altri mestieri affini presso profumerie, palestre o simili a condizione che venga allestito apposito locale o cabina avente idonee caratteristiche igienico-sanitarie e nel rispetto di quanto previsto dai successivi artt. 6 e 7.

## **ART. 5 - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'esercizio delle attività di cui all'art. 1, è soggetto ad apposita autorizzazione amministrativa, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Sindaco, sentita la Commissione di cui al precedente art.2, sulla base dei criteri indicati ai successivi artt. 6 e 7 e previo accertamento:

1) del possesso da parte dell'Impresa, di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla L 8/8/85,n.443, risultante dalla certificazione della Commissione Provinciale per l'Artigianato, ovvero, per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla suddetta legge 443, dell'accertamento, da parte dell'Amministrazione Comunale, della regolare costituzione della società e dell'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'Albo della Camera di Commercio;

2) dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e dei procedimenti e del personale addetto;

3) della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione oppure del titolare o del direttore dell'azienda, risultante dalla Certificazione della Commissione Prov.le per l'Artigianato;

4) del rispetto delle norme previste dal Piano Regolatore Generale,relative alla destinazione della zona ed all'uso del locale.

Può essere rilasciata l'autorizzazione a svolgere una delle attività di cui al presente Regolamento a colui che, trovandosi in possesso dei requisiti necessari, succede in una attività preesistente che sia cessata.

**ART. 6 - CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE UOMO DONNA ED ESTETISTA**

Le autorizzazioni per nuovi insediamenti di attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista vengono rilasciate, sentita la Commissione Consultiva, in base applicazione congiunta dei seguenti criteri:

a) Nuove autorizzazioni verranno rilasciate sulla base delle esigenze delle singole zone (zone carenti) dando la priorità alle zone direzionali e commerciali con preferenza per le frazioni di "Magazzino" e di "Formica" e del "Borgo Castello". Le suddette autorizzazioni verranno rilasciate mediante pubblicazione di apposito bando.

I titolari di autorizzazione per attività di barbiere e parrucchiere potranno ottenere l'autorizzazione a svolgere l'attività di parrucchiere uomo - donna qualora siano in possesso della qualificazione professionale per l'attività non esercitata (il barbiere dovrà avere il C A P per parrucchiere e viceversa), (vedi norme transitorie e finali).

b) Le nuove autorizzazioni dovranno essere ubicate di preferenza all'interno dei Centri Commerciali o Direzionali che si trovano in ciascuna zona commerciale.

Per il rilascio di nuove autorizzazioni verranno prescelte le zone commerciali nelle quali il concentramento di funzioni direzionali, commerciali, amministrative, ecc. attrae rilevanti flussi di popolazione o che presentano minore rapporto tra numero dei laboratori e la popolazione residente (zona carente).

c) I nuovi insediamenti non potranno essere autorizzati ad una distanza inferiore di mt. 50 da altra attività simile, cioè che espliciti come attività principale quella del nuovo esercizio, fatta eccezione per le ubicazioni previste all'interno dei Centri Commerciali, Direzionali e Centro Storico; non potranno comunque essere ubicati muro a muro di esercizi uguali (cioè non potranno essere ubicati in locali confinanti orizzontalmente o verticalmente con esercizi uguali o che espliciti una delle attività principali esercitate dal nuovo esercizio proposto).

d) Al fine di creare organici complessi di servizio all'utenza, le attività di barbiere e/o parrucchiere per uomo e donna ed estetista potranno essere rilasciate presso palestre, supermercati, associazioni, enti ed altre attività similari, fatta salva la disponibilità di

autorizzazioni ai sensi della precedente lettera a), a condizione che vengano allestiti appositi spazi e comunque nel rispetto delle norme igienico - sanitarie. Per consentire l'insediamento dovranno però essere osservate le distanze di mt. 50 da altri laboratori che esplicino la stessa attività esercitata nel nuovo esercizio proposto, eccezion fatta per le ubicazioni previste all'interno di Centri Commerciali, Direzionali e nel Centro Storico.

Al verificarsi della condizione indicata alla precedente lettera a) l'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 2, ne dà avviso al pubblico precisando la zona indicata per il nuovo insediamento ed il termine di scadenza per la presentazione delle domande che dovrà essere di almeno 30 giorni dalla data di uscita del comunicato al pubblico.

La scelta delle domande avverrà in base a criteri di rispondenza dell'esercizio proposto e della sua ubicazione alle esigenze della popolazione della zona, tenuto conto del numero degli addetti all'istituendo esercizio e degli altri esercizi della zona.

Per il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio di attività di barbiere, parrucchiere ed estetista a persone in precedenza appartenenti a società vengono osservate integralmente le condizioni prescritte al comma 1 del presente articolo.

Tuttavia, a coloro che, per formare una società hanno rinunciato alla propria autorizzazione restituendo il relativo documento al competente Ufficio Comunale, è consentito entro il termine di tre anni, improrogabile, dal rilascio dell'autorizzazione alla società di estromettersi dalla società stessa e di chiederne e riottenere la propria precedente autorizzazione con ubicazione nella stessa zona di provenienza o con trasferimento da essa: in tal caso l'autorizzazione potrà essere nuovamente rilasciata, purchè il locale prescelto risponda a tutti i necessari requisiti di legge e di Regolamento (distanze da analoghi laboratori, P.R.G., igiene, ecc.). Viceversa la domanda, ovviamente, non potrà essere presa in considerazione qualora il risultato dell'operazione tenda a creare una nuova autorizzazione a favore di soci che ne erano sprovvisti all'atto della formazione della società.

I nuovi insediamenti di barbiere, parrucchiere ed estetista non potranno essere concessi all'interno di locali dove è già ubicata altra uguale attività.

La misurazione delle distanze fra gli esercizi dovrà sempre effettuarsi dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve; l'attraversamento delle strade verrà fatto ad angolo retto, non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale. In caso di dubbio fra due sistemi di misurazione, verrà tenuta valida la distanza minore.

Le distanze di cui sopra non devono osservarsi in occasione di apertura di nuovi ingressi in caso di ampliamenti o modifiche di laboratori già esistenti.

**ART. 7 - CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ESTETISTA PRESSO DISCIPLINA PER LE ATTIVITA' AFFINI**

Le attività di estetista possono essere svolte presso laboratori di barbiere e/o parrucchiere, palestre ed altri esercizi simili, le nuove autorizzazioni per "estetista presso" saranno sempre rilasciate previa verifica dell'idoneità igienico-sanitaria ed edilizia dei locali.

Le attività di "estetista presso" non potranno avere un ingresso indipendente diverso da quello dell'attività principale.

Il titolare di un laboratorio di barbiere e/o parrucchiere può chiedere di svolgere anche, nel proprio locale, l'attività di estetica, qualora posseda i prescritti requisiti professionali, fermo restando che tali attività si intendono secondarie ed aggiuntive a quella principale (chiederà pertanto "l'aggiunta dell'attività di ..."). L'attività secondaria potrà cessare, ma non potrà essere disgiunta da quella principale per trasferimento o subingresso. E' comunque vietata la trasformazione di un laboratorio di barbiere e/o parrucchiere con attività secondaria mediante rinuncia delle autorizzazioni di barbiere e/o parrucchiere.

Non è ammesso il subentro in attività affini, siano esse "presso" o "indipendenti".

E' autorizzabile la trasformazione delle autorizzazioni, per mestieri affini in autorizzazioni per attività di estetista, qualora il titolare abbia conseguito idonea qualifica professionale. In tal caso, però, sarà mantenuto l'attuale assetto (ciò se svolte presso continueranno in tal senso e viceversa per chi esercita in forma indipendente).

I titolari di autorizzazioni per attività affini potranno continuare l'esercizio fino al conseguimento della qualificazione per attività di estetista.

## **ART. 8 - TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITA'**

Il trasferimento delle attività oggetto del presente regolamento è concesso nell'ambito di qualunque zona, salvo il rispetto di quanto stabilito nei commi seguenti, compatibilmente a quanto previsto dalle norme del P.R.G., ed è assoggettato unicamente alla condizione del rispetto della distanza minima di mt. 50 dai preesistenti esercizi della stessa specie (cioè che esplichino come attività principale la stessa dell'esercizio che si trasferisce).

Non è consentito il trasferimento verso il Centro Storico di attività di cui all'art. 1 ubicato all'esterno dello stesso Centro Storico.

Si potrà derogare dalla distanza minima di mt. 50 per i trasferimenti che avvengono nell'ambito del Centro Storico e all'interno di Centri Commerciali e Direzionali.

Nessun trasferimento, comunque, potrà essere autorizzato se la nuova sede è ubicata in locale confinante orrizontalmente o verticalmente con esercizio uguale o con esercizio che esplichi come attività principale la stessa dell'esercizio che si trasferisce.

I trasferimenti di cui sopra non potranno essere concessi all'interno di locali dove è già ubicata altra uguale attività.

## ART. 9 - IDONIETA' IGIENICO-SANITARIA DEGLI ADDETTI, DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE E DEI PROCEDIMENTI

### DEFINIZIONE DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA E MESTIERI AFFINI

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi persistenti.

Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzo degli apparecchi elettromedicali per uso estetico (vedi elenco allegato) e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti dalla L. 713/86.

Le attività affini sono quelle relative a prestazioni parziali (es: manicure, pedicure, visagista, massaggiatore, etc.) che esercitano specifici trattamenti in relazione alla autorizzazione in loro possesso (vedi art. 7).

Rivestono invece carattere sanitario e sono assoggettati alla disciplina dell'art. 194 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27/7/34 n.1265 e successive modificazioni, le prestazioni dirette, in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

### REQUISITI IGIENICO DEI LOCALI

Spetta al Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. l'accertamento dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature, dell'arredamento e dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati nell'esercizio, secondo le norme seguenti:

a) - per le nuove autorizzazioni e per il trasferimento di attività in altri locali, gli spazi minimi necessari sono così fissati: altezza non inferiore a ml. 2.70 ; superficie non inferiore a mq 10 per un solo posto di lavoro (per posto di lavoro si intende "poltrona attrezzata davanti allo specchio"); mq. 5 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo, ad esclusione del Centro Storico;

b) - i locali devono essere dotati di superficie finestrata (ivi comprese le porte d'ingresso) non inferiore a 1/8 di quella del pavimento. In mancanza di finestre, sulle porte d'entrata deve essere

assicurata una superficie di aereazione naturale mediante vasistas ;

c) - i pavimenti e le pareti fino all'altezza di ml. 1,80 devono essere rivestiti di materiale lavabile che consenta completa pulizia e disinfezione;

d) - i posti di lavoro per effettuare la barba (all'interno di laboratori di barbiere) devono essere dotati di lavandino ad acqua calda e fredda con le caratteristiche di potabilità. Tali lavandini devono essere dotati di adatto sistema di smaltimento delle acque di rifiuto che devono essere addotte in fognatura, come pure devono essere dotati di lavandino con idoneo sistema di smaltimento acque, i posti appositamente destinati allo shampoo delle teste, all'interno dei laboratori di barbiere e parrucchiere; anche per l'estetica si rende necessario predisporre un posto lavoro munito di lavandino avente le caratteristiche di cui sopra;

e) - ove si usino solventi volatili ed infiammabili deve essere disponibile un locale o un armadio separato per la detenzione dei medesimi prodotti; i locali dell'esercizio devono essere atti ad un rapido ricambio dell'aria , se necessario, mediante aerazione a ventilazione forzata;

f) - ogni esercizio dovrà essere dotato di almeno un servizio igienico. Il servizio igienico deve essere aereato direttamente dall'esterno e mediante apparecchi di aereazione forzata, deve avere pavimenti e pareti rivestite di materiale lavabile fino ad almeno mt. 1,80 di altezza. Il servizio igienico, qualora si apra direttamente nei locali di lavoro, deve essere dotato di antilatrina. Deve inoltre essere dotato di asciugamani a perdere, sapone liquido od in polvere, i rubinetti devono essere ad apertura non manuale e occorre che la porta sia dotata di molla di richiamo.

#### ARREDAMENTO ATTREZZATURE E SUPPELLETTILI

Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione.

I sedili devono essere rivestiti di materiale lavabile e disinfettabile.

Gli esercizi devono essere forniti di: asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere cambiata ad ogni servizio: rasoi, le forbici, pennelli, spazzole, pettini proporzionati all'importanza

dell'esercizio ed al numero di lavoranti; un contenitore per la biancheria sporca; un altro contenitore per la raccolta delle immondizie; un armadio per la conservazione della biancheria pulita; una cassetta di pronto soccorso contenente disinfettanti, emostatici e cerotti.

#### CONDUZIONE IGIENICA DELL'ATTIVITA'

Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata a personale dipendente:

- 1) - I locali devono essere mantenuti nella massima pulizia e devono essere periodicamente disinfettati;
- 2) - Le spazzole, i pettini, i rasoi, le forbici e gli altri ferri taglienti ad uso individuali, devono essere lavati e disinfettati dopo ogni servizio usando disinfettanti liquidi);
- 3) - Gli asciugamani e la biancheria devono essere ricambiati per ogni cliente;
- 4) - Tinture, fissatori ed altre sostanze impiegate non devono contenere componenti nocivi alla salute e le tinture dovranno corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 18/6/76 e successive modificazioni;
- 5) - L'applicazione di solventi o di altri prodotti volatili le cui esalazioni possono risultare nocive o fastidiose deve essere seguita da rapida ed abbondante aereazione dei locali;
- 6) - Durante l'applicazione di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che siano accese fiamme libere o che si fumi nell'ambiente;
- 7) - E' proibito l'uso di piumini per l'applicazione di talco o di altre sostanze in polvere se non ad uso individuale.

Il titolare dell'esercizio è tenuto a segnalare al Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. casi anche sospetti di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio dell'attività, nonché di danni derivanti o riferiti all'uso di tinteggiature o di altri prodotti impiegati nell'esercizio.

#### IGIENE DEL PERSONALE

Il personale deve osservare costantemente le norme di pulizia ed igiene con speciale riguardo alle mani ed alle unghie. Colui che è occasionalmente affetto da lesioni infettive alle mani deve astenersi da attività che lo mettono a diretto contatto con la cute del cliente, oppure deve usare guanti a perdere.

Il personale in attività deve indossare un indumento da lavoro bianco o di altro colore chiaro sempre in perfetto stato di pulizia.

#### **ART. 10 - DOMANDE DI NUOVE AUTORIZZAZIONI**

Le domande tendenti ad ottenere nuove autorizzazioni all'esercizio delle attività di cui all'art. 1 devono essere indirizzate al Sindaco e contenere:

- generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale);
- indirizzo del richiedente;
- ubicazione del locale destinato all'attività (via e numero civico, o in mancanza, esatti punti di riferimento e planimetria del locale), con dichiarazione scritta della sua disponibilità, da parte del richiedente o copia del contratto d'affitto;
- nel caso contemplato al secondo comma dell'art. 3, dichiarazione di consenso ai controlli da parte delle Autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione.

Alle domande devono essere allegati:

- attestati e certificati relativi al possesso, da parte del richiedente, dei requisiti di cui al precedente art. 5. Nel caso di impresa gestita in forma societaria, la qualifica professionale deve essere documentata per la maggioranza dei soci o per un solo socio in caso di società fra due persone, quanto si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla L. 8/8/85, n.443, o dalla persona che assume la direzione dell'azienda quando si tratti di impresa diverse da quelle previste dalla L n. 443/85;
- atto registrato (originale o copia autentica) relativa alla costituzione della società - qualora trattasi di questa fattispecie;
- atto di cessione d'azienda (in caso di subentro) regolarmente registrato - originale o copia autentica;
- idonea documentazione per accertamenti antimafia;
- planimetria catastale; pianta del locale quotata anche in altezza; destinazione d'uso del locale autorizzata dal Sindaco in sede di

costruzione dell'edificio(quest'ultima informazione può essere desunta presso l'Ufficio Tecnico Comunale).

Dopo l'accoglimento della domanda l'interessato deve esibire:

- un documento comprovante la definitiva disponibilità del locale (contratto d'affitto registrato, atto d'acquisto registrato o copia degli stessi).

Nel caso di autorizzazioni rilasciate per attività esercitate presso altre attività o nei casi previsti nel secondo comma dell'art. 3, dovrà essere esibito documento che testimoni la regolare disponibilità del locale o di una parte di esso.

- autorizzazione sanitaria dei locali.

#### **ART. 11 - DOMANDE DI TRASFERIMENTO**

Le domande tendenti ad ottenere il trasferimento delle attività di cui al presente regolamento devono essere presentate secondo le modalità prescritte all'art. 10 e devono essere accompagnate da:

- planimetria catastale; pianta del locale quotata anche in altezza; destinazione d'uso del locale autorizzata dal Sindaco in sede di costruzione dell'edificio;
- autorizzazione in atto;
- dichiarazione d'assenso del proprietario alla destinazione specifica richiesta per i locali interessati, o copia del contratto di locazione dei locali stessi da presentare dopo l'accoglimento della domanda;
- autorizzazione sanitaria dei locali da presentarsi dopo l'accoglimento della domanda.

## **ART. 12 - DOMANDE DI SUBINGRESSO**

Le domande tendenti ad ottenere il subingresso nell'attività di cui all'art. 1 devono essere presentate secondo le modalità prescritte all'art. 10, comma 1 e devono essere accompagnate dalla documentazione indicata al 2° comma dello stesso art. 1, dalla dichiarazione di rinuncia dell'attuale titolare, unitamente all'autorizzazione in atto e regolare atto di cessione d'azienda registrato, nonché dal certificato di cessazione al Registro Ditte e/o all'Albo Artigiani della C.C.I.A.A.

Non è ammesso subingresso nelle attività contemplate nel presente Regolamento che siano esercitate presso l'abitazione del titolare, in locali non rispondenti ai requisiti prescritti ai precedenti artt. 3 e 9.

Se l'impresa cedente ha cessato l'attività da più di sei mesi dalla data di registrazione dell'atto di cessione, l'autorizzazione decade e il subingresso non verrà autorizzato.

## **ART. 13 - SUCCESSIONI PER CAUSA DI MORTE**

In caso di decesso del titolare, gli eredi che ne intendono proseguire l'attività devono presentare domanda a termini del primo e secondo comma dell'art. 10, unitamente al certificato di avvenuta denuncia di successione, entro un anno dalla morte del titolare.

Tuttavia, gli aventi diritto possono richiedere la intestazione dell'autorizzazione per un quinquennio anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale purchè venga comprovato che l'attività è esercitata da persona qualificata.

Decorso il quinquennio, l'autorizzazione decade di diritto, salvo che uno degli eredi non provi il possesso di tutti i requisiti previsti dal primo comma del presente articolo.

#### **ART. 14 - COMUNICAZIONE E PUBBLICITA' DEI PROVVEDIMENTI**

I provvedimenti del Sindaco, oltre ad essere comunicati per iscritto agli interessati, sono pubblicati all'Albo Pretorio per un periodo di dieci giorni.

I dinieghi in materia di autorizzazioni devono essere motivati e notificati ai richiedenti entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

#### **ART. - 15 DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione di cui al precedente art. 5 decade in caso di perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo articolo. E' fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 13 del presente Regolamento e dalla L. 8/8/85, n.443.

L'autorizzazione viene revocata nei seguenti casi:

- 1) - sopravvenuta mancanza dei requisiti oggettivi di cui al citato art. 5;
- 2) - mancata attivazione dell'esercizio entro tre mesi dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda;
- 3) - sospensione non autorizzata dell'attività per oltre 30 giorni;
- 4) - cessazione dell'attività nel caso previsto dall'art. 3 - 2° comma.

Il sindaco può, per comprovate ragioni di necessità, prorogare di tre mesi il termine di attivazione dell'esercizio, così come può concedere, sempre per ragioni di necessità, la sospensione dell'attività fino a tre mesi, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di mesi sei.

In caso di dichiarazione di decadenza, di pronuncia di revoca ,o comunque di cessazione dell'attività, il titolare è tenuto a riconsegnare al Comune l'autorizzazione.

Durante il periodo di sospensione autorizzata dell'attività l'autorizzazione deve rimanere depositata presso il Comune.

Al fine di un più valido controllo di quanto previsto ai precedenti commi, è fatto obbligo per la C.C.I.A.A. e per il Comune, di inviarsi le documentazione rispettive, in caso di cessazione dell'attività o di riconsegna dell'autorizzazione.

#### **ART. 16 - TARIFFE**

E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazioni disciplinate dal presente Regolamento, di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico, le tariffe delle prestazioni professionali praticate nell'esercizio.

#### **ART. 17 - ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI**

Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di barbierie e/o parrucchiere per uomo e donna, estetista ed affini sono adottati con ordinanza del Sindaco, su proposta delle Organizzazioni di Categoria, sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 2.

E' obbligatoria l'esposizione al pubblico degli orari di cui sopra in modo ben visibile dall'esterno del laboratorio.

Ogni variazione dovrà essere preventivamente comunicata al Sindaco.

Nei casi di compresenza di attività diverse in unico locale o in locali con ingresso comune, i titolari delle autorizzazioni/debbono scegliere un unico tipo di orario per le diverse attività ed esporlo al pubblico a norma del 2° comma. Le attività "presso" dovranno seguire l'orario adottato dall'attività principale.

Per le attività esercitate presso palestre, supermercati, associazioni, enti o simili, l'orario di lavoro dovrà essere articolato nel rispetto di quanto stabilito dall'ordinanza del Sindaco di cui al 1° comma.

#### **ART. 18 - VIGILANZA**

Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, gli appartenenti al Corpo dei Vigili Urbani e qualsiasi altra Autorità competente, possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'art. 1.

## ART. 19 - SANZIONI

Le contravvenzioni alle norme del presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative previste dagli artt. 106, 107 e seguenti del T.U.L.C.P. dalla L. n.1/90 e dalla L.R. n.32/92.

Verranno inoltre adottate le seguenti sanzioni, oltre a quelle indicate nel 1 comma, per i casi di recidiva e in ordine di gravità:

- 1 - richiamo e/o diffida;
- 2 - chiusura temporanea dell'esercizio fino ad un massimo di mesi sei;
- 3 - revoca dell'autorizzazione.

La gradualità delle sanzioni, in rapporto alle diverse violazioni ed alla loro ripetitività, verrà stabilita con disposizione del Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 2.

Inoltre il Sindaco ordina l'immediata cessazione dell'attività, con esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza, quando questa viene esercitata senza autorizzazione, dandone comunicazione alla Commissione Prov.le per l'Artigianato.

## ART. 20 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Non è ammesso subingresso nelle attività contemplate nel presente Regolamento che siano esercitate presso l'abitazione del titolare, in locali non rispondenti ai requisiti prescritti ai precedenti art. 3 e 9.

Non è ammesso il subingresso nelle attività affini (vedi art. 7).

Adeguamento delle autorizzazioni in essere ai nuovi profili professionali:

Qualora un titolare sia in possesso della qualificazione professionale idonea, potrà richiedere di trasformare l'autorizzazione:

di barbiere in: barbiere e parrucchiere uomo e donna;

di parrucchiere in : barbiere e parrucchiere uomo e donna;

di parrucchiere uomo e donna in: barbiere e parrucchiere uomo e donna;

di barbiere e parrucchiere uomo e donna in : parrucchiere uomo e donna.

I subingressi saranno così regolamentati:

ad un'impresa in possesso dell'autorizzazione di barbiere potrà subentrare solo un'impresa in possesso di qualificazione professionale di barbiere;

ad un'impresa in possesso dell'autorizzazione di barbiere e parrucchiere uomo-donna potrà subentrare:

1) un'impresa con la sola qualifica professionale di barbiere rinunciando a quella di parrucchiere uomo-uomo donna;

2) un'impresa con la sola qualifica professionale di parrucchiere uomo-donna, rinunciando a quella di barbiere;

3) un'impresa in possesso di ambedue le qualificazioni.

Ad un'impresa di parrucchiera uomo-donna potrà subentrare solo un'impresa con la qualifica di parrucchiere uomo-donna.

Per quanto non espressamente menzionato, si farà riferimento a quanto previsto dalle leggi 14/2/63,n.16; 23/12/70,n.1142; 4/1/90,n.1; L.R.4/8/92,n.32.

**ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento che sostituisce ed abroga ogni precedente normativa comunale in materia, entrerà in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione e dopo la successiva pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per 15 gg. a norma di legge.

Allegato:  
USO ESTETICO

- ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMEDICALI PER

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).

- Disincrostante per pulizia con intensita' non superiore a 4 mA.

- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.

- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.

- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondita'.

- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.

- Lampade abbronzanti UV-A.

- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).

- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.

- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.

- Scaldacera per cerette.

- Rulli elettrici e manuali.

- Vibratori elettrici oscillanti.

- Attrezzi per ginnastica estetica.

- Attrezzature per manicure e pedicure.

- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.

- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.
- Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensita' massima sulla placca di 1mA ogni 10 centimetri quadrati.
- Depilatori elettrici ed elettronici.
- Apparecchi per massaggi subacquei.
- Apparecchi per presso-massaggio.
- Elettrostimolatore ad impulsi.
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.
- Laser estetico.
- Saune.

COMUNE DI SAVIGNANO s.P.  
(Provincia di Modena)

Il presente documento, in unico originale  
costituito da *ventinove fogli* per  
complessivo *ventuno* articoli, è copia  
conforme.

Savignano s.P. il *24.1.93*  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Guerzoni Dr. Attilio)

